

ARNIANI DR. CARLA
Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro
carla.arnaini@gmail.com
348/4941348

Alla c.a DI
RSPP
RLS
Tutti i lavoratori

Si informa che in data 14/03/2020 è stato sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, ulteriormente integrato in data 24/04/2020.

Il protocollo sopra citato contiene linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio orientati a coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Le misure di precauzione straordinaria identificate disciplinano i seguenti ambiti:

1. Informazione
2. Modalità di ingresso in azienda
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
4. Pulizia e sanificazione in azienda
5. Precauzioni igieniche personali
6. Dispositivi di protezione individuale
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, distributori di bevande e/o snack...)
8. Organizzazione aziendale (turnazione, rimodulazione dei livelli produttivi)
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Con riferimento specifico all'**informazione** e all'**ingresso in azienda**, si ricorda:

- l'**obbligo** di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37°-precisando che tale limite è una mia precisa indicazione cautelativa mentre il dpcm indicherebbe 37,5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- l'**obbligo** di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'Autorità sanitaria;
- l'**obbligo** di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'**obbligo** di adottare le corrette misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
 - Mantenere la distanza di sicurezza almeno di un metro

- Rispettare il divieto di assembramento
- Osservare le regole di igiene delle mani/altre indicazioni igieniche elencate nel decalogo già reso noto
- Utilizzare adeguati DPI

Con riferimento alla **sorveglianza sanitaria**, la sorveglianza sanitaria periodica non verrà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente (di seguito MC) può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nello specifico tuttavia, ricordando che il lavoratore è tenuto, nel massimo rispetto possibile delle norme sulla privacy, a dar comunicazione al DL, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV2, va data rilevanza alle visite mediche:

- di rientro, per i lavoratori che sono stati affetti da covid-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero e non (quindi la sola gestione al domicilio), previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia (quindi anche se inferiore ai 60gg di assenza);
- di rientro, quale *contatto con caso sospetto per cui l'igiene non ha disposto quarantena ufficiale, oppure inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario per contatto con caso certo* (quindi disposti dall'igiene pubblica) ma senza aver eseguito tampone
- a richiesta del lavoratore, corredata da documentazione relativa alla patologia che motiva la richiesta, per la tutela delle "categorie fragili" (si rimanda alla specifica informativa)

Con riferimento alla **gestione di persona sintomatica in azienda**, si prescrive che, nel caso in cui una persona sviluppi durante orario di lavoro febbre e sintomi di infezione respiratoria (es. la tosse), lo debba dichiarare immediatamente al preposto e all'ufficio del personale. Contestualmente si dovrà procedere al suo isolamento in ambiente dedicato; l'azienda avvertirà immediatamente il MC che valuterà l'invio al domicilio e/o la comunicazione alle autorità sanitarie competenti in collaborazione col medico curante del lavoratore.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Per tutti gli altri punti si rimanda a quanto deciso/condiviso col DL/RSPP/RLS riportato nel protocollo condiviso aziendale specifico.

Il protocollo condiviso aziendale nella sua versione completa dovrà avere massima diffusione in azienda/ai lavoratori e sarà aggiornato in occasione di ulteriori provvedimenti che dovessero essere emanati dalle Autorità competenti Nazionali o Territoriali.

Si invita l'Azienda a dare massima diffusione alla presente informativa

Ravenna, 04 Maggio 2020

Il Medico Competente

Dr. CARLA ARNIANI
MEDICO CHIRURGO
RAVENNA 2550
Codice INAIL 1021728
Specialista in Medicina del Lavoro